

Alle famiglie delle alunne e degli alunni dell'IC *G.E. Rizzo*
di Melilli centro e di Villasmundo
Al personale dell'IC *G.E. Rizzo*
Alla DSGA

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2024-2025 - Classi prime scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado - Classi in prosecuzione.

Si fa seguito alla nota ministeriale [n.40055 del 12-12-2023](#), con la quale il MIM ha definito le modalità operative per l'iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado di scuola per l'anno scolastico 2024-2025.

- **Modalità di Iscrizione**

La domanda dell'iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria/secondaria di I grado può essere presentata a decorrere dalle ore 8.00 del 18-01-2024 alle ore 20 del 10-02-2024 solo in modalità on line, attraverso la piattaforma [UNICA](#) cui è possibile collegarsi tramite SPID.

Il sistema "Iscrizioni *on line*" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'APP IO, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono, inoltre, seguire l'*iter* della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni. L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema "Iscrizioni *on line*", APP IO e tramite posta elettronica.

La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola dell'Infanzia può essere presentata a decorrere dal 18-01-2024 alle ore 20 del 10-02-2024, attraverso l'allegato modulo cartaceo che dovrà essere inviato all'email src84000x@istruzione.it o alla posta certificata src84000x@pec.istruzione.it o presentato all'Ufficio protocollo dalle ore 8.15 del 18/01 fino alle ore 14.00 di sabato 10-02-2024.

- **Dati Facoltativi del Modulo di Iscrizione**

In merito alle iscrizioni, si informa l'utenza che il modulo integra dei dati facoltativi pertinenti alle attività progettuali della scuola dichiarati nel PTOF. Tali dati facoltativi sono inerenti all'erogazione di premialità e/o borse di studio in base al reddito familiare e relativi a dati di contesto e background culturali per attività di ricerca e sperimentazione, deliberate dagli OO.CC. dell'Istituto.

- **Supporto informatico per le Iscrizioni**

L'I.C. *G.E. Rizzo* di Melilli offre supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei giorni martedì e giovedì in Melilli centro e nei giorni lunedì e mercoledì in Villasmundo dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado, in subordine alla scuola di iscrizione, qualora fosse necessario, quale scuola di provenienza, questo Istituto offre il medesimo servizio nei giorni martedì e giovedì a Melilli centro e nei giorni lunedì e mercoledì a Villasmundo dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

- **Istanza di iscrizione e Dichiarazione consenso di entrambi i genitori**

Nella sottoscrizione della domanda di iscrizione, si evidenzia ai genitori che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-quater¹ del Codice civile e successive modifiche e integrazioni; pertanto, l'istanza di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

- **Ottemperanza obbligatorietà frequenza per obbligo Istruzione - Misure restrittive con sanzioni per i genitori**

Si precisa che l'art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo dell'obbligo di istruzione (decennale) e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriali che non vi provvedano.²

¹ 2 Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

² Articolo 12.

(Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione)

01. L'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 114. - (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) - 1. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) istituita ai sensi dell'articolo 62-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individua i minori non in regola con il predetto obbligo e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

2. Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, ai medesimi fini di cui al comma 1, i dirigenti scolastici trasmettono al sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, ai fini del comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati, nonché le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4. Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4.

6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516, e all'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

1. Dopo l'articolo 570-bis del Codice penale è inserito il seguente:

I Istituto Giulio Emanuele Rizzo di Melilli | Via Matteotti 41, Melilli (SR), 96010 Tel. +39 0931-551782

E-mail : src84000x@istruzione.it src84000x@pec.istruzione.it

www.comprendivillorizzo.edu.it

- **Istruzione parentale e connessi esami di idoneità**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale, per la garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunna/dell'alunno, effettueranno comunicazione preventiva presentata in modalità cartacea **entro il 10 febbraio 2024** con allegato il progetto didattico-educativo in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire all'I.C. "G.E. Rizzo" di Melilli per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

- **Adempimenti vaccinali**

Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* prevede l'invio da parte del *dirigente scolastico alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro il 10 marzo 2024, dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati [...]* La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

«Art. 570-ter (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori). – Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. ».

2. Quando acquisisce la notizia dei reati di cui all'articolo 570-ter del Codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il pubblico ministero ne informa senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del Codice civile. 3. L'articolo 731 del Codice penale è abrogato.

4. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera d), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Non ha altresì diritto al trasferimento dell'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentato l'adempimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del patto per l'inclusione»;

c) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all'articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell'articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni. »;

2) al comma 4, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3 e 3-bis»;

3) al comma 5, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 3 e 3-bis».

4-bis. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 48 del 2023, introdotto dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- **Educazione Motoria Scuola Primaria**

Si informano i genitori che procedono ad iscrivere i propri figli alla classe prima di scuola Primaria che l'orario settimanale (24 -27-30 ore), *prescelto al momento dell'iscrizione alla classe 1^a, aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^a e 5^a di scuola Primaria. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali.*

- **Indirizzo musicale – Scuola Secondaria di I grado**

Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, *musica d'insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale.*

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale.

- **Ulteriori informazioni**

Per le ulteriori informazioni si rinvia ai modelli personalizzati delle iscrizioni e alla nota ministeriale 40055 del 12/12/2023.

I genitori potranno esprimere nel modulo di iscrizione la richiesta di modelli orari settimanali e di percorsi ordinamentali ad indirizzo musicale attivati e/o non attivati. Si precisa però che l'erogazione del servizio richiesto dai genitori da parte dell'Istituto Comprensivo G.E. Rizzo è subordinata all'effettiva attribuzione in organico di diritto del personale docente da parte dell'Ufficio X AT di Siracusa e ai relativi servizi ausiliari da attivare (mensa scolastica – servizio trasporto) a valere dell'ente Comunale.



Il Dirigente Scolastico
Angela Fontana

